



**ASS. NAZ. ITALIANA ASSISTENZA VITTIME ARRUOLATE
NELLE FORZE ARMATE E FAMIGLIE DEI ADUTI**

SEDE CENTRALE:
Via A. Nobel n.1 00034 COLLEFERRO (RM)
Tel./Fax: 06/9701182; Segr.: 06/9780145; Pres.: 06/3331689
e-mail : segreteria@anavaf.com
Sito web: www.anavaf.com

Roma, 12.06.2007

Sen. LIDIA MENAPACE
Presidente della Commissione
Uranio Impoverito del Senato

e Componenti della Commissione

e p.c.

On. ARTURO PARISI
Ministro della Difesa

On. GIULIANO AMATO
Ministro dell'Interno

On. ROBERTA PINOTTI
Presidente della Commissione Difesa
della Camera

Sen. SERGIO DI GREGORIO
Presidente della Commissione Difesa
del Senato

Gentile Presidente,

anche se tra i compiti specificamente assegnati alla Commissione da Lei presieduta non rientra quello di indagare su come il personale ammalato o deceduto per possibile contaminazione da uranio impoverito venga o meno risarcito, ritengo che, dato il “lascito” della precedente Commissione, non possano essere trascurate le conseguenze che si sono prodotte nella applicazione del DPR 243 del 7 luglio 2006, promosso, appunto, dalla precedente Commissione.

In merito, non si può non ricordare che recentemente, in relazione alla applicazione di questo DPR, ai genitori di due militari ammalatisi e deceduti, Valery Melis e Fabio Porru, l'intero ammontare degli indennizzi che hanno ricevuto in relazione alla morte dei loro figli, è consistito in una pensione di 258 euro al mese.

Il pensiero non può non andare al radicalmente diverso trattamento che è stato stabilito per le vittime di Nassirija – circa un miliardo di vecchie lire (vedi allegato). Sono stati negati, a mio avviso del tutto erroneamente, gli indennizzi previsti dalla Legge 308/81 tra cui la “speciale elargizione” di 25.000 euro. Ciò non sorprende, perchè tra i documenti di riferimento, tenuti presenti nella formulazione del DPR 243/06, è stato omissivo, appunto, ogni riferimento alla Legge in vigore, appunto la Legge 308/81, e questo mi sembra un fatto di rilevantissima gravità, vuoi che sia stato voluto, vuoi che non sia stato



voluto. Di conseguenza, ritengo che occorra rifare il detto DPR 243 che non può escludere, tra i riferimenti legislativi a cui si ispira, proprio il più importante che è quello costituito dalla legge 308/81 (integrata dalla 280/91). Tale riferimento invece (vedi allegato) manca.

Ancor peggio, ai genitori di altri due militari deceduti entrambi per effetto di un tumore al cervello a distanza di circa un anno l'uno dall'altro, Gianni Faedda e Maurizio Serra, che avevano operato nel poligono di tiro di Capo Frasca raccogliendo proiettili e residuati bellici a mani nude, è ciò senza nemmeno la elementare protezione di guanti, è stato negato (in base a quanto stabilito dal DPR 243/06) ogni indennizzo. Una cosa veramente sconcertante.

Sul piano formale, è ovviamente assai difficile, se non impossibile, la coesistenza di due disposizioni di legge quali il DPR 243/06 e la Legge 308/81, che si ispirano a due criteri completamente diversi per la concessione degli indennizzi. La legge 308/81 prevede, come condizione per la concessione di indennizzi, che l'interessato si trovi nello "status" di **continuità di servizio**. Qualsiasi sia l'attività che egli svolga o non svolga nelle 24 ore, l'indennizzo è dovuto. L'interessato può trovarsi anche nella condizione di "libera uscita" (vedi caso dell'Alpino Roberto Garro) o di "riposo".

Non credo, inoltre, che possano esservi delle differenze assai rilevanti nei riguardi di tutti coloro che possono considerarsi "**vittime del dovere**", qualsiasi sia la causa specifica che abbia determinato il grave lutto. Ovviamente, nel caso di atti eroici (l'esempio può essere quello del Carabiniere Salvo D'Acquisto), può essere concessa anche una medaglia d'oro che comporta una consistente remunerazione finanziaria.

Il DPR 243/06 prevede invece che gli indennizzi possano essere concessi solo a condizione che esista il diritto alla "causa di servizio", e questo porta all'**esclusione** di ciò che invece **include** la legge 308/81, cioè la possibilità che l'indennizzo sia concesso IN MODO DEL TUTTO INDIPENDENTE DALLA ASSEGNAZIONE O MENO DELLA "CAUSA DI SERVIZIO".

E d'altra parte, visto che lo stesso Ministro della Difesa On. Martino (vedi la sua audizione presso la precedente Commissione Senatoriale d'Inchiesta) e così pure l'ex capo della Sanità Militare, Gen. Michele Donvito (vedi la sua audizione presso la Commissione Difesa della Camera il 29 giugno 2004), hanno dichiarato che non esiste alcun legame di causa-effetto tra uranio impoverito e patologie riscontrate, ovviamente la causa di servizio non può essere concessa. E quindi sulla base delle premesse sopra accennate, **il DPR 243/06 nega la possibilità di indennizzi**. Le Commissioni Mediche non concedono la causa di servizio dato che la stessa Sanità Militare ha dichiarato che non sussiste una condizione di causa-effetto.

Non dobbiamo neppure dimenticare che la Commissione Mandelli, nelle relazioni che ha approntato, contiene espressioni come le seguenti: "la media dei tumori nelle località **contaminate**



dall'uranio è inferiore a quella della media nazionale, almeno perciò che riguarda i militari". Anche se il fisico nucleare Cortellessa ebbe ad esprimere il parere che: "I numeri contenuti nell'indagine non hanno diritto di cittadinanza nella comunità scientifica".

Vale anche la pena di ricordare, in relazione al DPR 243/06, che questo nacque prevedendo come destinatari le vittime dell'uranio impoverito, ma poi con un emendamento (notturno) dell'ultimo momento questo riferimento venne cancellato. Inoltre questo decreto rimanda, per la concessione di indennizzi, al requisito, per le vittime, di essere incluse complessivamente in un elenco compilato per le varie Forze Armate e Corpi Armati, dal Ministero dell'Interno. Gli indennizzi vengono concessi secondo le priorità, di volta in volta, stabilite da questo Ministero. Inoltre, il DPR 243/06 è incompatibile con la legge 308/81, anche perchè questa ultima legge, prevede come data a partire dalla quale spettano gli indennizzi, addirittura il 1° gennaio 1969. Infine, il DPR implica una quota massima di denaro per i risarcimenti, fissata in 10 milioni di euro annui, un vincolo che non esiste invece per la legge 308/81.

Il DPR 243/06 introduce delle condizioni restrittive rispetto alla legge 308/81 anche quando parla di "**missioni**" di qualsiasi natura effettuate dentro o fuori del territorio nazionale che siano riconosciute operazioni effettuate in servizio caratterizzate da **particolari condizioni ambientali e operative**". Ma non necessariamente il militare **si deve trovare nella condizione di "missione"**, per poter essere contaminato da uranio impoverito. Ciò può accadere anche nel caso di attività svolte **non in missione**, ad esempio nel suolo nazionale. Infatti chi è destinato ad un poligono di tiro non è affatto in missione, e tuttavia è impegnato in particolari condizioni ambientali e operative nelle quali non è esclusa la presenza di uranio impoverito.

Come destinatari degli indennizzi si parla di "coloro i quali abbiano contratto infermità permanenti invalidanti o alle quali consegua il decesso". Sembra qui di capire che gli indennizzi competono solo agli invalidi, e non anche ai parenti delle vittime, cioè ai parenti di coloro per i quali si verifica il decesso. La speciale elargizione deve essere assegnata non solo agli infortunati viventi, ma anche ai parenti dei deceduti, come invece indica la legge 308/81.

Inoltre, la legge 308/81 implica una cifra risarcitoria che è stata stabilita originariamente in 50 milioni di vecchie lire, ma che poi, in relazione ad altre disposizioni, è stata portata anche a 100 milioni di vecchie lire, e addirittura, come nel caso dei risarcimenti delle vittime di Nassirjia a circa 400 milioni di vecchie lire (200.000 euro). Nel DPR 243/06, si introduce il criterio di concedere 1,5 milioni di vecchie lire per punto percentuale di invalidità, un criterio che lascia, peraltro, spazio a svariate interpretazioni.

Ho elencato sopra solo alcuni degli aspetti sfavorevoli del DPR 243/06 che, comunque, è soggetto al gravissimo errore di non aver preso in considerazione la legge 308/81. Ma dato che la legge 308/81 è in



**ASS. NAZ. ITALIANA ASSISTENZA VITTIME ARRUOLATE
NELLE FORZE ARMATE E FAMIGLIE DEI ADUTI**

SEDE CENTRALE:
Via A. Nobel n.1 00034 COLLEFERRO (RM)
Tel./Fax: 06/9701182; Segr.: 06/9780145; Pres.: 06/3331689
e-mail : segreteria@anavafaf.com
Sito web: www.anavafaf.com

vigore, si è creata, a dir poco, una grande confusione per quanto riguarda la concessione di indennizzi. Per cui occorre sollecitare con urgenza un chiarimento in proposito.

In riferimento a quanto sopra accennato, circa le particolari condizioni ambientali ed operative, il concetto è del tutto vago e va chiarito, anche perchè in vari documenti si parla di “inquinamento bellico” e di non meglio precisate “polveri belliche”. In relazione a quest’ultima dizione, essa sorvola sulla differenza che vi è tra le polveri belliche in cui è presente l’uranio impoverito e le polveri belliche in cui l’uranio impoverito è assente. E non è, ovviamente, una differenza di poco conto.

Si afferma, in alcune dichiarazioni acquisite agli atti, anche nell’ambito della Commissione di Inchiesta, che i danni sarebbero dovuti ad un non meglio precisato “cocktail di polveri” senza che, come sopra accennato, si faccia differenza tra polveri contenenti l’uranio e polveri non contenenti l’uranio.

Prendiamo, ad esempio, un teatro operativo come quello della Bosnia su cui sono state gettate oltre 10.000 armi all’uranio impoverito. Vi è in questo teatro un in più di pericolo, rispetto ad un teatro colpito da armi convenzionali (nel senso di armi non contenenti uranio impoverito). Infatti, secondo le norme precauzionali emanate dalla Kfor (22 novembre 1999) c’è una differenza fondamentale perchè l’uranio impoverito può causare tumori e malformazioni alla nascita, ma lo stesso non vale per le altre “polveri belliche”.

Falco Accame
Presidente ANAVAFAF